



COMUNE DI MANTOVA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA

Prima Convocazione Seduta Pubblica

N. 74 Reg. Deliberazioni
N. 5 dell'o.d.g.

N. 116822.116822/2023 di Prot. G.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventitre (2023) – in Mantova, in questo giorno diciannove (19) del mese di Dicembre alle ore 17:30, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per trattare in sessione ordinaria, in prima convocazione, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 13.12.2023 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula Consiliare e rispondono all'appello nominale, fatto dal Presidente MASSIMO ALLEGRETTI, il Sig. Sindaco MATTIA PALAZZI (assente) e gli Onn. Consiglieri:

1	PALAZZI MATTIA	A	18	GRASSI MADDALENA
2	ALLEGRETTI MASSIMO		19	GRAZIOLI ENRICO
3	ANCESCHI EUGENIO		20	MADELLA FABIO
4	BADALUCCO CATERINA		21	MARTINELLI GIULIA
5	BASCHIERI PIER-LUIGI		22	NICOLINI SARA
6	BASSI GIORGIO		23	PAROGNI PIERPAOLO
7	BENASI PATRIZIA		24	PAVESI MARIANNA
8	BERTELLINI LIDIA		25	PROVENZANO DAVIDE
9	BONAFFINI LAURA		26	ROSIGNOLI LUIGI
10	BONFA' RICCARDO		27	ROSSI FRANCESCO
11	BOTTARDI SABRINA	A	28	ROSSI STEFANO
12	CAMPISI MATTEO		29	RUOCCHI MARIANGELA
13	CANTARELLI ANDREA	A	30	SQUASSABIA GABRIELE
14	COSTANI GLORIA		31	TONELLI TOMMASO
15	FERRO LAURA		32	VEZZANI ALESSANDRO
16	GEROLA BARBARA		33	VIOLA FRANCESCO
17	GORGATI ANDREA			A

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune ROBERTA FIORINI.

L'On. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta

Il Presidente sottopone al Consiglio comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 85 del 21/12/2022, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e il Bilancio di Previsione 2023/2025 con i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell'01/02/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 21/03/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2023, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e finanziaria;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha previsto per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio;
- l'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti che potevano applicare l'imposta di soggiorno potevano istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno;
- il Comune di Mantova, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 13 dicembre 2017, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo Regolamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 20 dicembre 2018, è stato approvato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

RICHIAMATI:

- l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, che disciplina le cosiddette locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni;
- l'articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, che ha introdotto rilevanti novità nella disciplina dell'imposta di soggiorno, modificando in maniera sostanziale la qualifica del gestore delle strutture ricettive e le relative disposizioni sanzionatorie;
- l'articolo 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021, n.215, recante l'interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

VISTA la relazione tecnica Prot. n.119406/2023 redatta dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio, Dott. Nicola Rebecchi, in merito alla necessità di approvare un nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO il testo del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di approvare un nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, in quanto risulta necessario adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alle modifiche normative intervenute, nell'ottica di favorire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative da parte dei contribuenti;

RILEVATO che il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno avrà effetto dal 1° aprile 2024, in analogia con l'entrata in vigore delle nuove misure tariffarie dell'imposta determinate con apposito atto della Giunta Comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

PRESO ATTO che le disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 20 dicembre 2018, con particolare riguardo alle misure tariffarie, resteranno in vigore sino al 31 marzo 2024;

SENTITE le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Mantova;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 24.11.2023 con verbale n. 39,

DELIBERA

di **APPROVARE** il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

di **DARE ATTO** che:

- il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno avrà effetto dal 1° aprile 2024, in analogia con l'entrata in vigore delle nuove misure tariffarie dell'imposta determinate con apposito atto della Giunta Comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
- le disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 20 dicembre 2018, con particolare riguardo alle misure tariffarie, resteranno in vigore sino al 31 marzo 2024;

di DARE ATTO altresì che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola all'Assessore Giovanni Buvoli, che illustra la proposta deliberativa ad oggetto *"Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno"*.

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri Gorgati e Ruocco.

Terminata la fase dibattimentale il Presidente Allegretti passa alle dichiarazioni di voto.
Non ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nella videoregistrazione integrale della seduta, acquisita agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale.

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con votazione elettronica:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 27

Consiglieri votanti n. 27

Voti Favorevoli: n. 21

Consiglieri: PALAZZI MATTIA, ALLEGRETTI MASSIMO, BASSI GIORGIO, BERTELLINI LIDIA, BONAFFINI LAURA, BONFA' RICCARDO, CAMPISI MATTEO, CANTARELLI ANDREA, COSTANI GLORIA, FERRO LAURA, GEROLA BARBARA, GRASSI MADDALENA, GRAZIOLI ENRICO, NICOLINI SARA, PROVENZANO DAVIDE, ROSIGNOLI LUIGI, ROSSI FRANCESCO, RUOCO MARIANGELA, SQUASSABIA GABRIELE, VEZZANI ALESSANDRO e VIOLA FRANCESCO

Voti Contrari: n. 6

Consiglieri: ANCESCHI EUGENIO, BADALUCCO CATERINA, BASCHIERI PIER-LUIGI, GORGATI ANDREA, ROSSI STEFANO e TONELLI TOMMASO

Astenuti: n. 0

Consiglieri:

Risultano assenti i Consiglieri: BENASI PATRIZIA, BOTTARDI SABRINA, MADELLA FABIO, MARTINELLI GIULIA, PAROGNI PIERPAOLO, PAVESI MARIANNA.

PARERI
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n. 267/2000)

Parere regolarità Tecnica
Parere regolarità Contabile

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE

Rebecchi Nicola
Rebecchi Nicola

20/11/2023
20/11/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Fiorini

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL PRESIDENTE
Massimo Allegretti

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

Allegato A



COMUNE DI MANTOVA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	PAG. 3
ART. 3	SOGGETTO PASSIVO	PAG. 4
ART. 4	RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	PAG. 4
ART. 5	CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	PAG. 4
ART. 6	ESENZIONI E RIDUZIONI	PAG. 5
ART. 7	OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	PAG. 6
ART. 8	ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	PAG. 8
ART. 9	SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO	PAG. 8
ART. 10	SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE	PAG. 9
ART. 11	INTERESSI	PAG. 10
ART. 12	RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 10
ART. 13	RIMBORSI	PAG. 10
ART. 14	CONTENZIOSO	PAG. 11
ART. 15	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	PAG. 11
ART. 16	ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 11

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono determinati il presupposto e i soggetti passivi del tributo, le esenzioni e le riduzioni, gli obblighi dei responsabili dell'imposta, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Mantova fino ad un massimo di sette pernottamenti anche non consecutivi nello stesso mese solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
2. L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Mantova, in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi per il turismo, compresi gli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e per l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali.
3. Le strutture ricettive sono tutte quelle elencate nell'art. 18 della legge n. 27 del 1° ottobre 2015 della Regione Lombardia e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono inoltre assoggettati all'imposta di soggiorno i pernottamenti effettuati:
 - negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e degli articoli 1571 e seguenti del Codice civile;
 - negli immobili utilizzati per le locazioni brevi, così come definite dall'art. 4 del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96 e successive modificazioni.

ART. 3
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente nel Comune di Mantova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3 o che alloggia in case ed appartamenti, o parti di essi, alle condizioni definite al precedente art. 2, comma 4, situati nel territorio del Comune. Il soggetto passivo è tenuto a corrispondere l'imposta dovuta entro la fine di ciascun periodo di soggiorno.

ART. 4
RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5-ter del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, così come modificati dall'articolo 180 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale indicate nel precedente articolo 2 comma 3, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni per finalità turistiche e di locazioni brevi di appartamenti siti nel Comune di Mantova, di cui al precedente articolo 2, comma 4.

ART. 5
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è applicata secondo criteri di gradualità ed è articolata in relazione alle strutture destinate all'ospitalità, in modo da tenere conto delle loro caratteristiche e dei servizi offerti.

2. Le tariffe sono determinate, per persona e per pernottamento, in misura differenziata in base alle seguenti tipologie:

- a) Strutture ricettive alberghiere di categoria oltre 3 stelle ovunque situate;
- b) Strutture ricettive alberghiere di categoria fino a 3 stelle ovunque situate;
- c) Strutture ricettive non alberghiere, ad eccezione delle aziende ricettive all'aria aperta, situate all'interno della cerchia Unesco;

- d) Alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche e immobili utilizzati per le locazioni brevi, situati all'interno della cerchia Unesco;
 - e) Strutture ricettive non alberghiere, ad eccezione delle aziende ricettive all'aria aperta, situate all'esterno della cerchia Unesco;
 - f) Alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche e immobili utilizzati per le locazioni brevi, situati all'esterno della cerchia Unesco.
3. Per le aziende ricettive all'aria aperta ovunque situate, quali i campeggi e le aree di sosta di cui all'articolo 42 della legge n. 27 del 1° ottobre 2015 della Regione Lombardia e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa viene determinata per pernottamento e per piazzola attrezzata alla sosta o al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti.
4. La misura dell'imposta associata alle tipologie di cui ai precedenti commi 2 e 3 è stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.
5. In deroga alle classi tariffarie di cui al precedente comma 2, nel caso in cui vengano stipulati accordi tra il Comune di Mantova e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono i portali telematici, l'imposta di soggiorno dovuta sui canoni o sui corrispettivi incassati direttamente da questi soggetti, può essere liquidata con l'applicazione di una tariffa determinata o in misura fissa o in misura percentuale sul costo della camera o dell'appartamento. La misura fissa o percentuale della tariffa ed il suo limite massimo a persona per notte vengono deliberati con apposito atto della Giunta Comunale.
6. Nel caso in cui venga stipulato l'accordo di cui al precedente comma 4, per le transazioni che avvengono senza l'utilizzo degli intermediari o dei portali telematici convenzionati, si applicano le classi tariffarie indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART. 6

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Mantova;
- b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età se pernottano con almeno una persona maggiorenne, ad eccezione dei minori che fanno parte dei gruppi organizzati da istituti scolastici per viaggi di istruzione;

- g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati composti da almeno 20 partecipanti. L'esenzione si applica per tutti gli autisti di pullman dei gruppi organizzati di almeno 20 partecipanti e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - d) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635. L'esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall'Ente di appartenenza oppure nel caso in cui le ragioni di servizio siano documentate;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione e il loro accompagnatore;
 - f) il Comune di Mantova nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
 - g) i dipendenti della struttura ricettiva che pernottano presso la struttura stessa.
2. Per i gruppi organizzati da istituti scolastici per viaggi di istruzione, a prescindere dall'età dei singoli partecipanti e dalla tipologia della struttura ricettiva ospitante, viene applicata una tariffa ridotta, a persona e per ogni pernottamento, la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 7

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art.4 del presente regolamento è tenuto ad agevolare l'assolvimento del tributo da parte dei suoi ospiti e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
- 2. A tal fine, il soggetto di cui al precedente comma 1 è tenuto a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione nei luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet, del materiale informativo;
 - b) richiedere all'ospite – sulla base delle tariffe vigenti – il pagamento dell'imposta di soggiorno, contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno, e a rilasciare la relativa quietanza;
 - c) richiedere ai soggetti passivi di cui al precedente articolo 6 le apposite dichiarazioni/documentazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.

- d) registrare obbligatoriamente le proprie strutture, in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
- e) entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare:
 - rendicontare al Comune, in via telematica tramite l'applicazione dell'apposito portale, il numero dei pernottamenti imponibili effettuati presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, oltre all'indicazione degli eventuali pernottamenti esenti. La rendicontazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;
 - riversare al Comune le somme riscosse o utilizzando il sistema bancario con bonifico sul conto di tesoreria dell'ente o mediante la piattaforma digitale "PagoPA", oppure effettuando il pagamento con il Modello di versamento F24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, se tale modalità è stata attivata dall'Ente;
- f) presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa prevista dall'art.4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art.4, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, così come modificati dall'articolo 180 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77;
- g) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni/documentazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

3. In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve o della locazione con finalità turistiche è obbligato al versamento del tributo dovuto, in qualità di responsabile del pagamento.

4. Nel caso in cui il Comune di Mantova stipuli appositi accordi con i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono i portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, le modalità operative individuate nei commi precedenti potranno essere definite in sede di accordo, anche in deroga al presente regolamento.

ART. 8

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo sugli adempimenti, sulla riscossione e sul versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n.160 in materia di accertamento esecutivo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i responsabili del pagamento ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti passivi ed ai responsabili del pagamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Nel caso di omessa o infedele rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e) del presente regolamento e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera f), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza quali la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, le presenze risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto all'articolo 13 quater, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58. I dati e le notizie potranno essere raccolti anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini e/o della Guardia di finanza.

ART. 9

SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO

1. Come previsto dall'art.4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art.4, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa:

- pari al trenta per cento dell'importo non versato o tardivamente versato in caso di omesso, parziale o ritardato versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto alla scadenza indicata all'articolo 7, comma 2, lettera e) del presente regolamento, la sanzione del trenta per cento è ridotta della metà; quest'ultima, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni rispetto alla medesima scadenza, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
 - dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del presente regolamento.
2. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Alle violazioni indicate nel precedente comma 1, sempreché non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, è applicabile il ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 10

SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - a) la mancata registrazione della struttura al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera d);
 - b) la mancata presentazione della rendicontazione trimestrale di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera e);
 - c) la violazione dell'obbligo di informazione nei confronti degli ospiti e di richiesta del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettere a) e b).
2. Per le violazioni previste nel presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'articolo dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di

contestazione ed irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

3. Ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge 24 novembre 1981, n.689, è fatta salva la facoltà della Giunta comunale di stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo previsto, l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

ART. 11

INTERESSI

Sulle somme non versate o versate tardivamente dai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta si applicano gli interessi moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 12

RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di imposta di soggiorno dai soggetti responsabili del pagamento deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, così come previsto dall'articolo 1 comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento in misura superiore rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. Per la compensazione si applica quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune di Mantova.

3. Sulle somme versate e non dovute spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

ART. 14
CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno devono presentare al Comune il conto della gestione, ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il documento contabile deve essere redatto sull'apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n.194/1996 (Modello 21) e trasmesso entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, preferibilmente in via telematica tramite il portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

ART. 16
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 2024, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
2. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77 e l'articolo 5-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali, in quanto compatibili.

